

## **TI\_GERICHTE 15.1998.00006 vom 11. März 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-03-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1998.00006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.00006)

FR: TI\_GERICHTE 15.1998.00006 du 11 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1998.00006 del 11 marzo 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Preliminarmente va rilevato che alla luce degli scritti 6 e 12 febbraio 1998 dell'Ufficio esazione e condoni l'oggetto del ricorso si riduce all'esame del pignoramento riferito al mese di gennaio 1998, la trattenuta operata dallo Stato sullo stipendio del mese di gennaio 1998 avendo inciso - a seguito della conseguente riduzione delle effettive entrate dell'escusso - sul calcolo dell'eccedenza pignorabile riferita a quell'unico mese.

#### **E. 1.1**

Di conseguenza limitatamente al mese di gennaio 1998 la quota pignorabile dello stipendio percepito da \_\_\_\_\_, dallo Stato del Cantone Ticino è ridotta a fr. 688.--.

#### **E. 1.2**

E' fatto ordine all'UEF \_\_\_\_\_ di retrocedere a Gabri \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ Fr. 762.--, procedendo nel contempo al pignoramento come credito contestato di un credito di fr. 762.-- dell'escusso nei confronti dello Stato del Cantone Ticino. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

#### **E. 2**

a) Per l'art. 93 cpv.1 LEF il reddito dell'escusso può essere pignorato se, a giudizio dell'ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori lo stipendio dell'escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall'esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire dall'esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF). Nel procedere al pignoramento del reddito l'autorità esecutiva è tenuta ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni (cfr. art.91 cpv.1 n.2 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6.ed., Berna 1997, §22 n.31p.155 e §23 n.56 p.176), in particolare sull'ammontare del suo stipendio, se il datore di lavoro riconosce la pretesa salariale rispettivamente per quale motivo e in quale misura la contesta (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art.93 LEF). b) Il pignoramento di salario è in principio eseguito quando il debitore o il suo rappresentante è informato dall'ufficio che una parte del suo stipendio è colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul

divieto di disporre senza autorizzazione dell'ufficio nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell'ufficio (cosiddetta "Pfändungserklärung", cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §22 n.53 p.158s. e §23 n.70 p.180) è infatti elemento costitutivo dell'atto di pignoramento (cfr. DTF 112 III 15, cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.190), atteso che perché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13 cons.2; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.70, p.180; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §24 n.76 p.343). Quale misura "cautelare" (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) intesa ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo, l'ufficio notificherà inoltre al datore di lavoro - terzo debitore - l'avvenuto pignoramento di salario avvertendolo ex art. 99 LEF che l'importo pignorato potrà essere pagato validamente soltanto all'ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr. formulario Mod.10; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.71 p.180). c) Non appena la pretesa salariale è scaduta, l'importo pignorato è di regola incassato dall'ufficio (cfr. art.100 LEF), che provvede poi - dedotte le spese esecutive - a riversarlo direttamente al creditore pignorante, rispettivamente a distribuirlo tra i creditori pignoranti appartenenti allo stesso gruppo. A differenza di quanto avviene con beni di altra natura, l'incasso diretto del credito salariale scaduto ne rende superflua la realizzazione (cfr. DTF 116 III 59; cfr. Amonn/Gasser, op.cit., § 23 n.71 p.180 e n.76 p.181). Ciò vale tuttavia soltanto quando il credito da salario, sulla cui base è stata calcolata la quota pignorabile, non contestato dal terzo debitore, è effettivamente versato alla sua scadenza - nella misura pignorata - all'ufficio. Qualora invece il datore di lavoro, pur non contestando all'atto del pignoramento il credito salariale in quanto tale, non consegnasse all'ufficio alla loro scadenza le quote pignorate, i creditori pignoranti possono chiederne comunque la realizzazione entro quindici mesi dal pignoramento (cfr. l'art. 116 cpv. 2 LEF che codifica una radicata giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n. 17 ad art. 116 LEF). d) Quando il terzo debitore contesta in tutto o in parte l'ammontare del credito di cui è chiesto il pignoramento rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei confronti dell'escusso, il credito dell'escusso è in principio comunque pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato mediante assegnazione ai creditori ex art. 131 LEF (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §27 n.3 p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n. 7 ad art. 99 LEF e n.5 ad 100 LEF; cfr. anche DTF 120 III 18, 120 III 131). Ciò vale anche in caso di pignoramento di salario (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.76 p.18; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n. 13 ad art. 93 LEF). Qualora il datore di lavoro contestasse solo in parte l'ammontare dello stipendio, rispettivamente operasse una compensazione solo parziale, occorrerà procedere al calcolo della quota pignorabile sia sulla base dello stipendio contestato (includendo quindi la parte trattenuta dal datore di lavoro) che sulla base dello stipendio riconosciuto (con deduzione cioè della parte dichiarata compensata), atteso che la differenza tra le due quote ottenute va comunque pignorata come credito contestato e se del caso potrà essere realizzata. e) Nel caso concreto la quota pignorabile di fr. 1'450.-- è stata calcolata dall'UEF \_\_\_\_\_ sulla base di uno stipendio mensile dell'escusso di fr. 5'060.--. Il pignoramento dello stipendio è stato notificato al datore di lavoro (Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio stipendi) con atto 23 dicembre 1997. La trattenuta di fr. 1'100.-- dallo stipendio del mese di gennaio 1998 operata dallo Stato ha di fatto modificato le basi di calcolo della quota pignorabile, riducendo il reddito dell'escusso - riferito a quel mese - a fr. 3'960.-- (fr. 5'060.-- dedotti fr.

1'100.--). Siffatta trattenuta, seppure intervenuta in corso di pignoramento, ha gli stessi effetti di una di dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento dell'esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi procedere a un nuovo calcolo della quota pignorabile sulla base dell'ammontare dello stipendio eccedente la compensazione (pari a fr. 3'960.00): Introiti debitore (fr. 5'060.00 - fr. 1'100.00)

=	fr.	3'960.00 (56.2 %)	coniuge	fr.		
		3'084.00 (43.8%)	totale	fr.	7'044.00 (100%)	
		Minimo di esistenza	minimo base	fr.	1'370.00 figli minorenni	
		600.00 affitto	fr.	1'500.00 riscaldamento	fr.	150.00 Cassa
		malati	fr.	800.00 trasferte	fr.	400.00 pasti fuori domicilio
		fr.	400.00 spese diverse	fr.	600.00 totale	fr.
		5'820.00	fr.	3'271.00 (56.2%)	La quota pignorabile dello stipendio di gennaio 1998 risulta pari a fr. 688.20 (fr. 3'960.00 dedotti fr. 3'271.80), arrotondata per difetto a fr. 688.-- . La differenza tra la quota precedentemente pignorata (fr.1'450.--) e la nuova quota pignorabile (fr. 688.--) pari a fr. 762.--, già incassata dall'ufficio, dovrà essere retrocessa all'escusso. Un credito di importo equivalente resterà comunque pignorato limitatamente al mese di gennaio - come credito contestato - a favore dei creditori partecipanti all'esecuzione, i quali se del caso ne potranno chiedere la realizzazione ex art. 116 cpv. 2 LEF. Detto credito dovrà essere iscritto sul verbale di pignoramento.	

### **E. 3**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a \_\_\_\_\_, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

### **E. 4**

Intimazione a: Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.